



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Oggetto:

MATRIMONIO
Ud.06/05/2026 CC

Alberto Giusti	Presidente
Antonio Costanzo	Consigliere
Rosario Caiazza	Consigliere
Alessandra Dal Moro	Consigliere Rel.
Maura Caprioli	Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19989/2025 R.G. proposto da:

■-■-■ rappresentato e difeso dall'avvocato ■
■

-ricorrente-

contro

■-■ rappresentata e difesa dall'avvocato ■
-controricorrente-

avverso il decreto della Corte d'Appello di Palermo n. 114/2025 depositato il 21/07/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2026 dal Consigliere Alessandra Dal Moro.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Termini Imerese pronunciava con sentenza n. 1229 del 22 ottobre 2018 la separazione personale dei coniugi ■-■ e ■-■ ponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie e dei figli, rispettivamente nella



misura di euro 150,00 ed euro 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, condannandolo altresì al pagamento delle spese di giudizio.

2. Nel successivo giudizio di appello, instaurato dal sig. [REDACTED] la Corte d'appello di Palermo, con sentenza n. 65/2020, in parziale accoglimento del gravame, riduceva l'ammontare del contributo al mantenimento dei figli, posto a carico dello stesso, ad euro 350,00 mensili. La predetta sentenza non veniva impugnata e, pertanto, passava in giudicato.

3. Con ricorso depositato in data 15 ottobre 2021, il sig. [REDACTED] adiva nuovamente il Tribunale di Termini Imerese, ai sensi dell'art. 710 c.p.c., al fine di ottenere la modifica dei provvedimenti adottati in sede di separazione, chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore della sig.ra [REDACTED] nonché la riduzione ad euro 200,00 del contributo dovuto per il mantenimento della prole minorenni. A fondamento della domanda, deduceva il peggioramento delle proprie condizioni economiche e l'instaurazione, da parte dell'ex coniuge, di una stabile convivenza *more uxorio*. La sig. [REDACTED] contestando integralmente le avverse pretese, chiedeva il rigetto del ricorso.

3.1 Il Tribunale di Termini Imerese respingeva il ricorso per assenza di prova della sopravvenienza di circostanze nuove rispetto alla pronuncia di separazione idonee a giustificare una revisione dei rapporti economici tra le parti e condannava il ricorrente [REDACTED] al pagamento delle spese di lite.

4. La Corte d'appello di Palermo, cui il sig. [REDACTED] si rivolgeva con reclamo, con decreto del 26 giugno 2023, in parziale accoglimento del gravame, riduceva l'ammontare del contributo dovuto dal padre per il mantenimento dei figli, ma respingeva la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge, ritenendo non provati né il dedotto peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente né l'instaurazione di una stabile convivenza *more uxorio* da parte della



■ giacché dagli elementi di prova acquisiti poteva desumersi esclusivamente l'esistenza di una relazione sentimentale, ma non di una convivenza caratterizzata da stabilità, continuità e progettualità di vita, tale da giustificare la revoca dell'assegno di mantenimento.

5. Avverso il suddetto decreto, il sig. ■ proponeva ricorso per cassazione – nella resistenza della sig. ■ - deducendo, sotto diversi profili, che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la prova della convivenza *more uxorio* per non aver attribuito rilievo alla deposizione resa dal figlio nel procedimento penale ex art. 570 c.p., sul presupposto della genericità delle circostanze emerse in un giudizio avente oggetto e finalità diversi.

5.2 La Corte di cassazione, con ordinanza n. 486/2024, cassava il decreto impugnato rinviando la causa alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, rilevando che la Corte territoriale aveva escluso, con un errato ragionamento in diritto, che fosse stata provata la convivenza *more uxorio* predetta, ovvero ritenendo generiche le relative risultanze in quanto emerse in un giudizio avente diversa finalità: invero siffatta impostazione integrava un *error iuris*, poiché la genericità delle risultanze in fatto non poteva essere desunta dalle diverse finalità del giudizio, ovvero dal *thema decidendi*, ma doveva essere valutata in concreto, poiché anche le risultanze provenienti da altri procedimenti sono utilizzabili quali elementi indiziari.

6. Riassunto il giudizio, la Corte d'appello di Palermo, con decreto in data 21 luglio 2025, revocava l'obbligo gravante sul sig. ■ di corrispondere alla sig. ■ l'assegno di mantenimento disposto con la sentenza di separazione, con decorrenza dalla data della decisione; compensava, inoltre, le spese di lite di tutti i gradi del giudizio.



7. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il sig. ■■■
■■■ affidato a tre motivi di impugnazione, cui ha resistito con controricorso la sig.ra ■■■

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte territoriale disposto l'integrale compensazione delle spese di lite in tutti i gradi di giudizio.

Ad avviso del ricorrente, tale statuizione contrasterebbe con il principio di soccombenza, giacché l'esito finale della controversia, definita in sede di rinvio, ha sancito la piena vittoria di ■■■ con accoglimento della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento, né ricorrerebbe alcuna delle ipotesi di compensazione previste dall'art. 92 c.p.c.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 111 Cost. e all'art. 132, n. 4, c.p.c., censurando la statuizione di compensazione delle spese per difetto assoluto di motivazione. In particolare, lamenta che la Corte territoriale abbia giustificato la compensazione con una formula generica («complessità e peculiarità delle questioni») senza l'indicazione delle gravi ed eccezionali ragioni richieste dall'art. 92 c.p.c. cosicché la motivazione, risolvendosi in una clausola di stile, integrerebbe una motivazione apparente, equiparabile alla sua assenza, con conseguente nullità della decisione sul punto.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 156 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., per avere la Corte palermitana disposto la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra ■■■ a far data dalla decisione, dunque, errando nel non affermare la retroattività della decisione a far data dalla domanda.

4.- Il terzo motivo è fondato con conseguente assorbimento dei primi due motivi, relativi alle spese.



Giova rammentare che in generale (v. Cass. n. 147/1994; Cass. n.4011/1999; Cass. N. 4558/2000; Cass. n.14886/2002; Cass. n. 17199/2013; Cass. n. 2960/2017) *«L'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione, così come la sua successiva revisione, decorre dalla data della correlativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio»*.

Questa Corte poi ha chiarito (v. Cass. n. 28/2008) che *«in materia di revisione dell'assegno di mantenimento, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto influente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione»*. Ovvero che è influente il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo poiché ciò che conta è, di regola, la data della domanda (il principio è ribadito anche da Cass. 16173/2015; Cass. n.5170/2024).

Merita, tuttavia, ricordare che - come osservato da Cass. n. 17199/2013 – il principio predetto non impedisce che il *quantum* dell'assegno, possa essere liquidato tenendo conto dell'evoluzione verificatasi nella situazione economica dei coniugi nel corso del giudizio, e, quindi, mediante la fissazione di misure e decorrenze differenziate, in relazione alle



modificazioni intervenute fino alla data della decisione (nel caso ivi esaminato, tuttavia la Corte ha rilevato che la richiesta del ricorrente di far decorrere *«l'obbligo di corrispondere l'importo più elevato riconosciuto a titolo di assegno di mantenimento, dalla data della sentenza di appello anziché da quella della domanda»*, era rimasta priva di qualsiasi giustificazione, in quanto la nuova liquidazione del contributo dovuto aveva avuto luogo da parte della Corte d'appello esclusivamente sulla base degli elementi già presi in considerazione dalla sentenza di primo grado, senza che la Corte territoriale si fosse fatta carico d'individuare alcun mutamento nelle posizioni economiche delle parti, per effetto di eventi sopravvenuti nel corso del giudizio di appello).

4.1- In sintesi si può concludere che, in via generale, le modifiche richieste quanto all'*an* o al *quantum* dell'obbligo di un coniuge di contribuire al mantenimento dell'altro hanno effetto dalla domanda; laddove, però, nel corso del procedimento, quindi anche in secondo grado, si accerti essere intervenuta una modifica dei presupposti di fatto dell'obbligo o della sua quantificazione, allora la modifica o la revoca potranno avere, motivatamente, una decorrenza diversa, anche dalla decisione.

4.2- Nella specie, il ricorrente nell'ottobre 2021 aveva chiesto al Tribunale di Termini Imerese, ai sensi dell'art. 710 c.p.c., la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore della sig.ra [REDACTED] in sede di giudizio di separazione deducendo oltre al peggioramento delle proprie condizioni economiche, l'instaurazione, da parte dell'ex coniuge, di una stabile convivenza *more uxorio*, la quale - all'esito della cassazione della prima sentenza che aveva ritenuto non provata la circostanza - è stata ritenuta provata in ragione della testimonianza resa dal figlio minore della coppia nel parallelo giudizio penale, che ha confermato la convivenza tra sé, la madre e il nuovo compagno di questa dal 2019; perciò non risulta in alcun modo giustificata la decorrenza della disposta revoca del



contributo di mantenimento a far data dalla decisione anziché dalla domanda successivamente introdotta onde far valere la predetta circostanza.

5.- In conclusione va accolto il terzo motivo di ricorso assorbiti il primo e il secondo. Ne discende che il decreto impugnato va cassato con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà fare applicazione dei principi qui affermati provvedendo altresì sulle spese di lite del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, che provvederà sulle spese di lite del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 6.5.2026.

Il Presidente

Alberto Giusti

